

**Tribunale Ordinario di Avellino**

Settore lavoro e previdenza

Udienza del 26/01/2023

Innanzi al Giudice del lavoro, alle ore 12:45, sono presenti:

In via gradata, chiede autorizzazione alla notificazione con le modalità di cui all'art. 151

c.p.c. .

Si riserva il deposito telematico della predetta visura P.S.T.

Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio.

All'esito, esaminati gli atti;

rilevato che la sentenza definitiva del giudizio *a quo*, in base al documento esibito dalla ricorrente, risulta in effetti depositata addì 29.4.2020, sicché, considerando la sospensione dei termini processuali disposta ex artt. 83 D. L. 18/2020 e 36 D.L. 23/2020 dal 9.3.2020 al giorno 11.5.2020, deve ritenersi che il termine di tre mesi assegnato nella sentenza prefata per la riassunzione abbia iniziato a decorrere dal 12.5.2020;

posto che ciò evidenzia indubbiamente il rispetto del termine in parola, considerato che il ricorso è stato depositato il giorno 8.8.2020;

esaminato il contenuto di detta sentenza, che ha annullato la precedente sentenza di primo grado per vizio revocatorio derivante dall'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati;

preso atto che la ricorrente, nell'atto introduttivo, ha rinnovato l'istanza di notificazione ai docenti eventualmente controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.; rinvia il giudizio all'udienza del **15.6.2023, ore 9:30**, disponendo, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notificazione ai potenziali controinteressati attraverso il sistema telematico appositamente istituito dal Ministero dell'Istruzione.

Onera parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta entro il termine di 30 giorni dopo la comunicazione del presente decreto, seguendo la procedura indicata all'indirizzo web <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/notificazione-per-pubblici-proclami-4527>, nonché di provvedere a documentare l'avvenuta presa in carico della richiesta e la pubblicazione (se già avvenuta) entro l'udienza sopra fissata.

Avvisa che il predetto termine di 15 giorni è perentorio.

**Invita parte ricorrente a depositare nel fascicolo telematico estratto storico del giudizio d'appello R. G. n. 2160/2019, da cui emerge la data di deposito della sentenza definitiva.**

Sin da ora, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., dispone la sostituzione della fissata udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando termine perentorio fino alla stessa data sopra indicata.

È verbale.

Il Giudice del lavoro  
*dott. Domenico Vernillo*